

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3069

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato FORMISANO

Disposizioni in materia di revoca dei vitalizi dei membri del Parlamento e dei titolari di cariche elettive regionali a seguito di condanna penale definitiva

Presentata il 23 aprile 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’articolo 69 della Costituzione afferma che « I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge ». La legge 31 ottobre 1965, n. 1261, recante « Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento », ne attribuisce la determinazione all’Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera stabilendo che non deve superare l’indennità lorda attribuita ai magistrati presidenti di sezione della Corte di cassazione. Con gli stessi parametri si dispone che sia determinata la diaria che copre le spese di soggiorno a Roma.

Nessun riferimento viene fatto nella Costituzione e nella citata legge ad altri emolumenti.

Le Camere, tuttavia, ne elargiscono di ulteriori, tra i quali l’assegno di fine mandato e i cosiddetti vitalizi (comunemente, benché in modo improprio, denominati

pensioni). Questi ultimi sono stati disciplinati nel tempo in vario modo, comunque in una linea sempre più riduttiva. Da ultimo l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, con deliberazioni del 14 dicembre 2011 e del 30 gennaio 2012, ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, un trattamento pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo, in analogia con quello vigente per i pubblici dipendenti.

Il nuovo sistema di calcolo contributivo si applica integralmente ai deputati eletti dopo il 1° gennaio 2012, mentre per i deputati in carica, nonché per i parlamentari già cessati dal mandato e successivamente rieletti, si applica un sistema *pro rata*, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturata alla data del 31 dicembre 2011, e di una quota corrispondente all’incremento

contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.

Nessun filtro di natura personale viene praticato. In particolare, l'opinione pubblica a più riprese, sull'onda di oscillanti ritorni di attenzione, ha espresso viva riprovazione per la persistente corresponsione del vitalizio a parlamentari che hanno cessato il mandato ma sono stati condannati con sentenza penale definitiva. La popolazione italiana avverte come, ancor più in tempi nei quali si chiedono grandi sacrifici ai cittadini, anche attraverso una crescente imposizione tributaria che aggrava gli effetti di una pesante crisi economica, sia immorale che la collettività paghi emolumenti a chi ha riportato condanne, talora anche per reati di tipo mafioso.

Dinanzi a tanta indignazione, il ceto politico ha risposto ancora una volta tergiversando, nella speranza che essa si affievolisse; sostanzialmente, ha agito ancora una volta in difesa del proprio privilegio. I Presidenti delle Camere si sono meritoriamente fatti carico di affrontare il problema negli Uffici di Presidenza, ma si sono registrati solo successivi rinvii, evidentemente per la resistenza delle forze politiche che li compongono.

Il partito dell'Italia dei Valori disapprova fortemente sia la corresponsione del vitalizio a persone condannate, sia l'attendismo conservatore finora registrato sulla materia, fatti che contribuiscono ancor più ad allontanare i cittadini dalla politica. Perciò, nell'inerzia della sfera politica, non volendosi legittimare la mentalità del rinvio, è stata predisposta la presente proposta di legge, basata sui seguenti criteri.

1) La Costituzione rende obbligatoria solo un'indennità, da stabilire con legge.

2) Una legge regolatrice, quindi, non solo non è esclusa, ma è prevista dalla Carta costituzionale.

3) Su questa linea, la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, disciplina la materia prevedendo solo un'indennità e una diaria, rapportate al trattamento economico di presidente di sezione della Corte di cas-

sazione, demandando agli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera di formularne la disciplina.

4) Nessun altro emolumento è dunque obbligatorio, né per Costituzione né per legge ordinaria. In particolare non lo è il vitalizio. Questo, pertanto, non rientra tra le provvidenze necessarie.

5) Il vitalizio è una provvidenza istituita e regolamentata autonomamente dagli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera che, evidentemente per attrazione rispetto agli istituti dell'indennità e della diaria, hanno attribuito a sé medesimi la titolarità a disciplinarli nell'*an* e nel *quantum*. Ciò avviene al di fuori (anche se non contro) di un obbligo di legge, in quanto non imposto o previsto dalla Costituzione e dalla legge n. 1261 del 1965, qualificandosi così come elargizione che rientra nella facoltà di ciascuna Camera deliberare.

6) Dal combinato disposto dell'articolo 69 della Costituzione e della citata legge n. 1261 del 1965 si desume che la materia degli emolumenti da corrispondere ai parlamentari in ragione del mandato svolto deve ritenersi regolabile con legge. Ciò non può non valere anche per singole provvidenze non previste dalle norme vigenti. Sarebbe illogico che la regolazione potesse avvenire per le provvidenze obbligatorie e non per quelle facoltative, almeno al fine di verificarne compatibilità, congruità e disciplina. Non è, perciò, accoglibile la tesi della competenza unica degli Uffici di Presidenza delle Camere in materia di vitalizi.

7) La categoria dei diritti acquisiti non si attaglia a questo istituto, in quanto erogazione non necessaria e pertinente non a un rapporto di lavoro ma solo a un mandato elettivo a tempo. Perciò il legislatore può intervenire con propria regolazione.

8) La legge n. 190 del 2012 in materia di corruzione e il conseguente decreto legislativo in materia di incandidabilità hanno introdotto norme per la de-

cadenza dalle cariche di deputato e di senatore, stabilendo un principio di autotutela del soggetto pubblico di appartenenza volto a non annoverare tra i propri componenti persone condannate. Sarebbe irragionevole che non potesse farlo per i benefici accessori alla carica stessa, come il vitalizio.

9) In particolare, il Parlamento può decidere che il vitalizio non possa o non debba essere corrisposto quando i soggetti beneficiari sono stati condannati con sentenza definitiva. Le stesse ragioni (di sostanziale indegnità) che determinano addirittura l'ineleggibilità e la decadenza dalla carica ricoperta, in presenza di quella situazione devono comportare di conseguenza la decadenza dal beneficio connesso con il mandato elettorale che non si è, o non si sarebbe più, degni di svolgere.

10) La revoca di quel beneficio, che deve decorrere dal momento in cui si verifica la causa di indegnità, deve fare salve solo le erogazioni già corrisposte, secondo un principio generale, e quelle eventualmente derivanti in pieno regime contributivo.

Sulla base di queste considerazioni la presente proposta di legge opera in due direzioni.

La prima è l'inserimento nel codice penale di una specifica pena accessoria che fa conseguire alla condanna definitiva la revoca del vitalizio e degli emolumenti che sarebbero attribuibili a persone condannate definitivamente. La pena accessoria si applica sia ai membri del Parlamento, sia ai titolari di cariche elettive regionali, e viene pronunciata direttamente dal giudice che emette la sentenza di condanna. È opportuno ricordare che il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante « Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 », all'articolo 2 dispone che « una quota pari all'80

per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:

(omissis)

n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione ».

Dunque, da una parte lo Stato non ha esplicitamente disposto la revoca dei vitalizi ma ha soltanto dato indicazioni alle regioni perché provvedano con propria legge, da un'altra ha fatto esplicitamente riferimento alle pene accessorie previste dagli articoli 28 e 29 del codice penale, nei quali, però, non è espressamente prevista una siffatta pena accessoria. Appare pertanto necessario provvedere ora in tal senso.

La seconda è una modifica al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (cosiddetta « legge Severino »), che fa discendere dalla pronuncia di decadenza dalla carica di deputato o di senatore, ovvero di presidente di giunta o di consigliere regionale, la revoca anche dei benefici eventualmente connessi con il mandato, segnatamente del vitalizio. Tali disposizioni si applicano a fattispecie ulteriori rispetto a quelle sanzionate dalla norma penale e a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma penale medesima.

Insomma, se in presenza di determinate condizioni deve essere pronunciata addirittura la decadenza dal mandato, non può non essere negli stessi casi pronunciata la decadenza dai benefici accessori connessi con lo stesso mandato, contestualmente alla delibera di revoca o anche separatamente per coloro che sono cessati dal mandato. Chi non è degno di entrare nell'istituzione parlamentare o di

continuare a farne parte, ovvero di assumere l'incarico elettivo regionale o di mantenerlo non è degno neppure di continuare a percepire benefici connessi con l'esercizio del mandato stesso.

Vengono fatte salve le erogazioni già effettuate (la ripetibilità delle quali potrebbe incontrare forti dubbi di legittimità) e il rateo attribuibile dal 1° gennaio 2012 in base al sistema contributivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Introduzione dell'articolo 29-bis del codice penale in materia di perdita dei benefici connessi al mandato elettivo parlamentare e alle cariche elettive regionali).

1. Dopo l'articolo 29 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 29-bis. — *(Perdita del diritto ai benefici connessi al mandato elettivo parlamentare e alle cariche elettive regionali).*

— La condanna per i reati contro la pubblica amministrazione e per ogni altro delitto non colposo punibile con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione importa, per i membri del Parlamento e per i titolari di cariche elettive regionali, anche se cessati dal mandato, la decadenza dal diritto ai benefici connessi con l'esercizio del mandato elettivo ed eventualmente maturati, quali vitalizi, assegni di fine mandato o altri emolumenti comunque denominati.

La decadenza ha effetto dalla data in cui la condanna è divenuta definitiva. Sono fatte salve le erogazioni già percepite ».

ART. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di decadenza dai benefici connessi al mandato elettivo parlamentare e alle cariche elettive regionali).

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — *(Perdita del diritto ai benefici connessi al mandato elettivo parlamentare).* — 1. Fuori dei casi di appli-

cazione della pena accessoria prevista dall'articolo 29-*bis* del codice penale, la decadenza dalla carica di deputato o di senatore, pronunciata ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, determina altresì la decadenza dai benefici connessi con l'esercizio del mandato ed eventualmente maturati, quali vitalizi, assegni di fine mandato o altri emolumenti ad esso conseguenti, anche nel caso di godimento differito ad epoca successiva. La Camera di appartenenza, nel pronunciare la decadenza dalla carica durante l'esercizio del mandato, dichiara contestualmente la revoca dei benefici di cui al primo periodo.

2. Quando le condizioni di cui all'articolo 1 si verificano dopo la conclusione del mandato parlamentare, la revoca dei benefici di cui al comma 1 del presente articolo è disposta dall'Ufficio di Presidenza della Camera competente. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di chi ha rivestito la carica di deputato o di senatore, sono immediatamente comunicate alla Camera competente a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29-*bis* del codice penale e del presente articolo sono fatti salvi i ratei già corrisposti prima del verificarsi delle condizioni che ne costituiscono il presupposto e la quota corrispondente all'incremento contributivo a carico del deputato o del senatore per gli anni successivi al 31 dicembre 2011 »;

b) nel capo III, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

« ART. 9-*bis*. — (*Perdita dei benefici connessi alle cariche elettive regionali*). — 1. Fuori dei casi di applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 29-*bis* del codice penale, la decadenza dalle cariche di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del presente decreto, determina altresì la decadenza dai benefici

connessi con l'esercizio del mandato ed eventualmente maturati, quali vitalizi, assegni di fine mandato o altri emolumenti ad esso conseguenti, anche nel caso di godimento differito ad epoca successiva.

2. Quando le condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si verificano dopo la cessazione dalla carica, la revoca dei benefici di cui al comma 1 del presente articolo è disposta ai sensi dell'articolo 8.

3. Sono fatti salvi i ratei già corrisposti prima del verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1 ».

€ 1,00



17PDL0031560